



## COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) TRENTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) D ATRI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO MARTINO

Seduta del 23/06/2020

### FATTO

In data 25.9.2014 parte ricorrente stipulava con altro intermediario, successivamente incorporato dall'intermediario resistente, il contratto di finanziamento n. \*\*\*492 per complessivi 31.800,00 euro, da rimborsare mediante cessione del quinto della pensione in 120 rate di 265,00 euro ciascuna.

Il finanziamento veniva estinto anticipatamente nel 28.2.2019, dopo il pagamento di 52 rate di rimborso.

Parte ricorrente, previa proposizione di reclamo in data 1.2.2020, chiede all'ABF di accertare il proprio diritto:

- al rimborso della commissione di estinzione corrisposta, per la somma di euro 139,70;
- al rimborso di oneri e commissioni non maturate a seguito di estinzione anticipata ai sensi dell'art. 125-sexies TUB per la somma di 1.127,67 euro, per un totale di 1.267,37 euro;
- alla corresponsione di interessi e spese legali.

L'intermediario chiede il rigetto del ricorso eccependo che:

- *in via preliminare*, la sentenza della Corte di Giustizia UE emessa il 11.9.20189 nella controversia C-383/18 (cd. "sentenza Lexitor") non ha efficacia nei rapporti tra



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

i privati: le sentenze della Corte di Giustizia UE, infatti, vincolano solo di Stati membri e non possono imporre diritti e obblighi ai privati;

- relativamente alle *commissioni accessorie*, costituiscono un compenso interamente ed immediatamente maturato all'atto del perfezionamento del contratto medesimo: le stesse costituiscono pertanto un onere *up front*, e quindi non rimborsabile;
- quanto alle *spese fisse*, si riferiscono alla fase istruttoria del contratto e, non avendo ulteriore prosecuzione temporale successivamente a quel momento, devono ritenersi irripetibili;

quanto alla richiesta di rimborso della *penale di estinzione anticipata*, che l'applicazione di detta penale è pienamente conforme alle previsioni contrattuali ed al dettato dell'art. 125-sexies.

## DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata di quest'ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall'articolo 125-sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi "dovuti per la vita residua del contratto".

La consolidata giurisprudenza dei Collegi di questo Arbitro, coerentemente con quanto stabilito peraltro dalla stessa Banca d'Italia negli indirizzi rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, ha affermato fino ad oggi che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determinasse la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. *recurring*) che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; di contro, si è confermata la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (cc.dd. *up front*).

Si è ugualmente consolidato l'orientamento per il quale il criterio di calcolo della somma corrispondente alla "riduzione" dei costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata deve essere individuato nel metodo proporzionale puro, comunemente denominato *pro rata temporis*.

In questo quadro interpretativo si inserisce la recente decisione 11 settembre 2019 nella causa C-383/18 della Corte di Giustizia Europea, e la successiva decisione 11 dicembre 2019 del Collegio di Coordinamento di questo ABF.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale in base all'articolo 267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire l'esatta interpretazione dell'articolo 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sui contratti dei consumatori, che ha abrogato la precedente Direttiva 87/102 CEE del Consiglio, ed in particolare di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "*il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto*", includa o meno tutti i costi del



credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La Corte Europea, con la già ricordata sentenza 11 settembre 2019, (c.d. sentenza LEXITOR), ha fornito risposta a tale quesito affermando che l'articolo 16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento di questo ABF, investito della questione dal Collegio di Palermo con ordinanza del 16 settembre 2019 in relazione alle conseguenze della citata sentenza della CGUE sulla rimborsabilità dei costi non continuativi (c.d. up front), accogliendo parzialmente il ricorso, con decisione dell'11 dicembre 2019, ha enunciato il seguente principio di diritto:

"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".

Quanto al criterio di riduzione dei costi, il Collegio di coordinamento afferma in primo luogo la nullità di ogni clausola che, "...sia pure in modo implicito, abbia escluso la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari...", in quanto contraria a norma imperativa, nullità rilevabile d'ufficio in base al disposto degli articoli 127 TUB e 1418 c.c., clausola da ritenersi sostituita automaticamente per il disposto dell'articolo 1419, comma 2, c.c. con la norma imperativa che, già al momento della conclusione del contratto, come si deve necessariamente concludere, per la natura dichiarativa della decisione LEXITOR, imponeva la restituzione anche dei costi up front.

In secondo luogo, il Collegio di coordinamento, rilevato che, quanto alla riduzione dei costi diversi da quelli recurring, si è in presenza di una lacuna del regolamento contrattuale, osserva che la CGUE non impone al riguardo un criterio di riduzione comune ed unico per tutte le componenti, ma ha affermato che il metodo di calcolo utilizzabile "consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurre poi l'importo in proporzione della durata residua del contratto", intendendo la "totalità" non "...come sommatoria, ma come complessità delle voci di costo...".

Le parti, quindi, potranno "...declinare in modo differenziato il criterio di rimborso dei costi up front rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto, con ciò senza escludere la facoltà di estendere il metodo pro rata, sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre ad un principio di (relativa) proporzionalità...".



Tuttavia, se ciò non accada, spetterà al giudicante, sempre secondo il Collegio di coordinamento, il compito di integrare il regolamento contrattuale incompleto, e, non potendosi procedere a tale fine in via interpretativa, in relazione al contenuto del contratto, né in base ad una disposizione normativa suppletiva, il Collegio afferma che "...non resta che il ricorso alla integrazione "giudiziale" secondo equità (art.1374 c.c.).

A questo punto il Collegio di coordinamento, premesso che spetterà ai singoli Collegi territoriali la valutazione dei casi concreti, passa alla decisione del merito del ricorso, in relazione al quale "...ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.c. curva degli interessi) come desumibile dal piano di ammortamento...", concludendo che si tratta della soluzione da ritenere "...allo stato la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione...", e che "...essa, inoltre, trova un collegamento puntuale nel richiamo alla portata del diritto all'equa riduzione del costo del credito sancito nell'abrogato art. 8 della Direttiva 87/102, di cui l'art. 16 della Direttiva 2008/48 costituisce una più precisa consacrazione evolutiva...". Aggiunge, infine, che "...non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi...".

Questo Collegio, nel dare piena attuazione alla decisione del Collegio di Coordinamento, ed ai principi di diritto esposti nel suo dispositivo, ritiene appropriato, nel merito, in base alla sua autonoma valutazione, il criterio di calcolo adottato nel caso concreto dal Collegio di Coordinamento per la quantificazione dei costi up front da restituire, condividendo pienamente, e qui richiamando integralmente, le argomentazioni poste a fondamento di tale scelta, che individua nella previsione pattizia del conteggio degli interessi il referente normativo da utilizzare al fine di calcolare l'importo di tale restituzione in applicazione del principio di integrazione giudiziale secondo equità.

Il Collegio ritiene inoltre, sempre quale principio generale di diritto, che analogo criterio debba essere utilizzato anche in relazione ai contratti stipulati antecedentemente alla Direttiva 2008/48/CE relativa al credito ai consumatori, e nel vigore della precedente direttiva 87/102 CEE.

A tale riguardo, appare innanzitutto significativo l'espresso riferimento a tale Direttiva contenuto nel paragrafo 28 della sentenza LEXITOR, nel quale la Corte afferma che l'articolo 16 della nuova Direttiva ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di "equa riduzione" quella "più precisa di "riduzione del costo totale del credito" e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare "gli interessi e i costi", così come rilevato e confermato anche dal Collegio di coordinamento, come già riportato.

A ciò si aggiunga che tale conclusione appare pienamente in accordo con l'orientamento espresso dal Collegio di coordinamento e dai Collegi ABF in merito ai principi che regolavano la materia anche prima dell'introduzione dell'articolo 125-sexies del TUB.

Venendo al caso di specie, la domanda di rimborso avanzata dal ricorrente con riguardo



alle spese e agli oneri non maturati risulta riferita alle voci di costo di cui alle lett...del contratto. Il modulo Secci prevede che *“in caso di rimborso anticipato non saranno rimborsati le spese fisse contrattuali, le imposte, le commissioni accessorie”*. Su questo punto il Collegio richiama la decisione del Collegio di coordinamento n. 5031/2017, per la quale si devono ritenere *“contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetibilità tout court delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso”*, peraltro confermata dalle succitate decisioni del Collegio di Coordinamento, n.26525/19.

Il prestito è stato estinto al 28.2.2019, decorsa la 52<sup>a</sup> rata sulle 120 originariamente previste, sulla base del conteggio estintivo prodotto.

La domanda di rimborso avanzata dal ricorrente con riguardo alle spese e agli oneri non maturati ha ad oggetto le voci “commissioni accessorie” e “spese fisse contrattuali”.

Le prime si riferiscono ad attività prodromiche alla conclusione del contratto di finanziamento: hanno dunque natura *up front*.

Le “spese fisse contrattuali” hanno del pari natura *up front* secondo l’orientamento dei Collegi ABF.

Sulla richiesta di restituzione della commissione applicata per l’estinzione anticipata del prestito, pari a 139,70 euro, si rileva che:

- parte ricorrente non ha motivato la richiesta né ha prodotto alcun supporto probatorio a sostegno del fatto che l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione (cfr. Collegio di Coordinamento n. 5909/2020);
- tale onere risulta previsto dalle condizioni contrattuali;
- la somma addebitata al ricorrente risulta in effetti pari all’1% del capitale residuo, come si evince dal conteggio estintivo.

Orbene, con la decisione n. 5909 del 31.03.2020, il Collegio di Coordinamento, chiamato a stabilire se il diritto dell’intermediario a percepire un indennizzo equo e oggettivamente giustificato ai sensi dell’art.125-sexies, commi 2 e 3, del TUB, e che sia stato contrattualmente quantificato entro le soglie di legge, sia o meno subordinato alla dimostrazione, da parte dell’intermediario medesimo, dei costi effettivamente sostenuti e direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, ha espresso il seguente principio di diritto:

*“Sulla base delle considerazioni sopra svolte, che assorbono i quesiti posti nella ordinanza di remissione, si può quindi enunciare il seguente principio interpretativo: “La previsione di cui all’art. 125-sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all’equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo disposte dall’art. 125-sexies, comma 3, T.U.B.”*

Alla luce di quanto sopra, la seguente tabella riporta l’indicazione delle somme meritevoli di rimborso a titolo di commissioni e oneri non goduti. La tabella è stata costruita applicando, per le voci di costo ritenute *recurring*, il criterio *pro rata temporis*, e, per quelle ritenute *up front*, il criterio “finanziario” al tasso d’interesse nominale (*i.e.* curva degli interessi secondo il piano di ammortamento).

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

durata finanziamento	120	TAN	9,28%	Criterio di rimborso	Importi	Rimborso da effettuare	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate scadute	52	rate residue	68					
% rest. (pro rata temporis)	56,67%	% rest. (criterio finanziario)	36,37%					
<i>commissioni accessorie</i>				criterio finanziario (ammortamento)	1.590,00	578,24	0,00	578,24
<i>spese fisse contrattuali</i>				criterio finanziario (ammortamento)	400,00	145,47	0,00	145,47
<b>Totale</b>					compensazione: no			<b>723,71</b>

Spetta in conclusione al ricorrente il rimborso di Euro 723,71, oltre interessi legali dal reclamo al saldo (cfr. Collegio di Coordinamento n. 5304/13).

In linea con l'orientamento già espresso dal Collegio di Coordinamento, le spese legali non costituiscono un pregiudizio suscettibile di essere ristorato.

### PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 723,71 (settecentoventitre/71), oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MARCELLO MARINARI